

Codice A1906A

D.D. 24 marzo 2022, n. 87

**L.r. 23/2016, l.r. 45/1989 e D.lgs 42/2004 - Autorizzazione per la coltivazione del giacimento di marmo della cava denominata Cava Madre sita in località Candoglia del Comune di Mergozzo (VB). Richiedente : Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. POS.: I00090.**



**ATTO DD 87/A1906A/2022**

**DEL 24/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.r. 23/2016, l.r. 45/1989 e D.lgs 42/2004 – Autorizzazione per la coltivazione del giacimento di marmo della cava denominata Cava Madre sita in località Candoglia del Comune di Mergozzo (VB). Richiedente : Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. POS.: I00090.

Premesso che:

la cava di marmo denominata Cava Madre sita in località Candoglia del Comune di Mergozzo (VB) esiste dal secolo XIV allo scopo di fornire il materiale per la costruzione e restauro del Duomo di Milano; i diritti di servitù perpetua a favore del Duomo di Milano per l'estrazione della pietra da costruzione erano stati riconosciuti con R.D. n. 1924 del 19 ottobre 1927, successivamente abrogato dal Decreto-Legge 22 dicembre 2008, n.200 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9;

il comma 3 dell'art. 42 della l.r. 23/2016 specifica che il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione mineraria e il recupero ambientale della Cava Madre in comune di Mergozzo (VB) è di competenza della Regione.

Visti:

la D.D. n. A19\_43 del 12 febbraio 2021 con la quale la procedura di Verifica di VIA ai sensi della l.r. 40/98 sul "Progetto della cava di marmo denominata "Cava Madre" sita in località Candoglia", localizzato in comune di Mergozzo (VB), presentato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con sede legale in 20122 Milano (MI), via Carlo Maria Martini n. 1, CAP 20122, con le relative integrazioni datate dicembre 2020 è escluso dalla fase di Valutazione della procedura di VIA di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel disciplinare tecnico (Allegato A);

l'istanza presentata in data 2 agosto 2021, prot. n. 8837/A1906A, tendente a ottenere

l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016, per la coltivazione del giacimento di marmo della cava denominata "Cava Madre" sita in località Candoglia, localizzato in comune di Mergozzo (VB), presentata dal Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con sede legale in 20122 Milano (MI), via Carlo Maria Martini n. 1, CAP 20122 ;

le istanze di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004 presentate contestualmente dal Legale rappresentante dell'impresa;

il progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato è articolato in più fasi quinquennali per una durata complessiva di 80 anni al fine di garantire in via esclusiva l'approvvigionamento del marmo necessario al restauro conservativo del Duomo di Milano.

Preso atto che:

in data 9 agosto 2021, prot.n. 9214/A1906A, è stato comunicato l'avvio del procedimento al proponente, al comune, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, alla Soprintendenza SABAP per le province bi Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli e ai Settori regionali competenti in materia di vincolo idrogeologico;

la Conferenza di Servizi istruttoria riunitasi ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000 in data 21 ottobre 2021, verificato il progetto presentato, ha ritenuto che per il prosieguo dell'iter istruttorio fosse necessario richiedere documentazione integrativa da valutare da parte degli Enti competenti;

il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. n. 12082/A1906A del 27 ottobre 2021 ha formalizzato la richiesta integrativa secondo quanto emerso nella prima seduta della Conferenza di Servizi;

in risposta alla suddetta nota n. 12082/A1906A la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha consegnato con nota prot. n. 13337 del 29 novembre 2021 le integrazioni richieste;

con istanza in data 16 dicembre 2021, successivamente perfezionata il 22 dicembre 2021, il proponente ha richiesto alla provincia del VCO l'AUA per lo scarico di acque reflue superficiali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

nella riunione della Conferenza di Servizi decisoria, svolta il 20 dicembre 2021 le integrazioni tecniche fornite sono state ritenute esaurienti e all'unanimità i partecipanti hanno ritenuto possibile concedere l'autorizzazione richiesta;

in data 27 dicembre 2021, con nota prot. 61340/A18000 il Settore Geologico ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito all'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989;

in data 29 dicembre 2021 il proponente ha presentato la documentazione necessaria per la verifica di ottemperanza alle condizioni ante operam contenute nell'allegato A alla D.D. n. 43/2021 di conclusione della procedura di Verifica di VIA ai sensi della l.r. 40/1998. Tale documentazione fa parte della documentazione integrativa allegata alla nota prot. n. 13337 del 29 novembre 2021 ed è stata esaminata dalla Conferenza di Servizi in data 20 dicembre 2021 in cui è stata ritenuta congrua;

la Soprintendenza SABAP per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli con nota n. 121 del 3 gennaio 2022 (prot.n. 35/A1906A del 4 gennaio 2022) ha espresso il parere vincolante favorevole sull'intervento;

la Provincia del VCO con provvedimento n. 743 del 20 gennaio 2022 ha trasmesso l'AUA relativa a: A) Scarico acque reflue superficiali, B) Emissioni in atmosfera, C) Condizioni generali AUA.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio, si ritiene di autorizzare il progetto allegato all'istanza, comprensivo delle integrazioni tecniche presentate con durata di 80 anni e di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016 per il medesimo periodo la coltivazione mineraria e il recupero della cava di marmo denominata "Cava Madre" situata nella località Candoglia del comune di Mergozzo (VB) alle seguenti condizioni:

- ottemperare alle condizioni contenute nell'allegato A alla D.D. n. 43/2021;
- ottemperare alle prescrizioni contenute nella nota prot. 61340 del 27 dicembre 2021 del Settore Geologico;
- ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza SABAP;
- ottemperare alle condizioni contenute nell'AUA della Provincia del VCO n. 743 del 20 gennaio 2022;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 42 della l.r. 23/2016 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è esonerata dal pagamento dell'onere della Tariffa del Diritto di escavazione di cui all'art. 26 ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 33 della citata l.r. 23/2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 128/1959 sulle "Norme di polizia mineraria";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE sull'igiene e sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- la l.r. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", in particolare il comma 3 dell'art. 42;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

*determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di autorizzare il progetto allegato all'istanza, comprensivo delle integrazioni tecniche presentate con durata di 80 anni; la cava denominata Cava Madre sita in località Candoglia del Comune di Mergozzo (VB), esercita dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con sede legale in 20122 Milano (MI), via Carlo Maria Martini n. 1, CAP 20122 è autorizzata ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 per il periodo di 80 anni a decorrere dalla data della presente determinazione per la coltivazione del giacimento di marmo, descritto nelle premesse ed insistente sui mappali:

Foglio 8 particelle n. 10, 19, 21, 34, 257, 258, 343, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 363;

Foglio 11 particelle n. 13, 14, 15, 18, 72, 74, 122, 129, 146, 168, 169, 170, 171, 172, 186, 187, 184, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196;

Foglio 14 particelle n. 17, 18, 20, 86, 89, 266 del NCT del Comune di Mergozzo (VB);

La cava è autorizzata anche ai sensi della l.r. 45/1989 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per anni 5 (cinque) a decorrere dal 3 gennaio 2022. Alla scadenza il titolare deve richiedere all'autorità competente il rinnovo delle autorizzazioni.

2. Il titolare deve rispettare le condizioni contenute nell'allegato "A" della D.D. n. A19\_43 del 12 febbraio 2021 con la quale la procedura di Verifica di VIA ai sensi della l.r. 40/98 sul "Progetto della cava di marmo denominata "Cava Madre" sita in località Candoglia", localizzato in comune di Mergozzo (VB), presentato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è stato escluso dalla fase di Valutazione della procedura di VIA di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

3. Il titolare deve ottemperare alle prescrizioni contenute nella nota prot. 61340 del 27 dicembre 2021 del Settore Geologico. (Allegato A)

4. Il titolare deve rispettare le prescrizioni contenute nel parere vincolante della Soprintendenza

SABAP prot. n. 121 del 3 gennaio 2022. ( Allegato B)

5. Il titolare deve ottemperare alle condizioni contenute nell'AUA della Provincia del VCO n. 743 del 20 gennaio 2022. (Allegato C)

6. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16.

7. La presente determinazione sarà inviata al richiedente ed ai soggetti interessati.

8. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo.

9. Ai sensi del comma 3 dell'art. 42 della l.r. 23/2016 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è esonerata dal pagamento dell'onere della Tariffa del Diritto di escavazione di cui all'art. 26 ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 33 della citata l.r. 23/2016.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*) (\*) /A1819C  
Protocollo (\*) 13.160.70/VINCIDR20/2428/2019C/A1800A  
Classificazione (\*)

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Spett.le Regione Piemonte  
Direzione Regionale A19000  
Competitività del Sistema Regionale  
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Rif. Prot. n. 13772/2021 del 07/12/2021 (Ns Prot. n. 58284/2021 del 07/12/2021) DQ n. 67548/C

OGGETTO: l.r. 23/2016, l.r. 45/1989, d.lgs. 42/2004. Domanda di autorizzazione per la coltivazione e recupero ambientale della cava di marmo denominata Cava Madre sita in località Candoglia, Comune di Mergozzo (VB). Richiedente: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Cod.: I0009O. Convocazione seconda riunione della Conferenza di Servizi istruttoria in modalità telematica per il giorno 20 dicembre 2021.

Contributo istruttorio di competenza ex l.r. 45/89.

Con nota prot. n. 13772/2021 del 07/12/2021 (nostro prot. n. 58284/2021 del 07/12/2021) il Settore Polizia mineraria Cave e Miniere convocava, per il giorno 20 dicembre 2021, la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 e dell'art. 29 della l.r. 23/2016, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, richiedendo altresì, agli Enti impossibilitati a partecipare alla riunione, di trasmettere pareri e contributi, entro il giorno in cui si terrà la Conferenza di Servizi.

Il presente contributo è stato redatto sulla base della documentazione integrativa, datata novembre 2021, riferita alla cava in oggetto, disponibile al seguente link:

<https://comunica.regione.piemonte.it/publications/infostore/2/0009O?secret=9eea7030068bf08e11ff0d72b627f84c>

che integra la documentazione progettuale trasmessa dal Settore Polizia mineraria Cave e Miniere con nota prot. n. 11094 del 05/10/2021 (nostro prot. n. 46358/2021 del 05/10/2021).

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il contributo geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso e al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

### *Premessa*

L'istanza in oggetto si riferisce alla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento della coltivazione mineraria e del recupero ambientale, ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. della cava di marmo denominata Cava Madre sita in località Candoglia, comune di Mergozzo (VB). Contestualmente sono state depositate anche le istanze per l'autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 e per l'autorizzazione ex LR 45/89 (terreni sottoposti a vincolo idrogeologico).

Il piano di coltivazione, di durata pari a 80 anni, per il quale viene chiesta l'autorizzazione era stato escluso dalla Fase di Valutazione della procedura di VIA di cui all'art. 12 della L.R.40/98 e s.m.i. con DD 43/A1906A/2021 del 12/02/2021 del Settore Regionale "Polizia mineraria, cave e miniere".

Per la prima Conferenza dei Servizi, il Settore scrivente aveva formulato una richiesta di integrazioni progettuali inviate al Settore Regionale "Polizia mineraria, cave e miniere" con nota prot. n. 8839 del 19/10/2021, che sono state incluse nella richiesta di integrazione unica effettuata dal Settore Regionale "Polizia mineraria, cave e miniere" con nota prot. n. 12082/2021 del 27/10/2021.

### *Analisi degli elaborati integrativi presentati*

Dalla documentazione integrativa presentata risulta che le richieste di integrazioni effettuate dal Settore scrivente, con nota nostro protocollo n. 48839 del 19/10/2021 sono state perlopiù ottemperate. In relazione alle ulteriori informazioni tecniche apportate dagli approfondimenti richiesti, si rileva che:

- E' stato redatto il "*Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021*" datato 18 novembre 2021, all'interno del quale è stato inserito l'allegato "*Aggiornamento della Relazione del Politecnico di Torino - Analisi tecnica delle future fasi della coltivazione mineraria in sotterraneo alla Cava Madre di Candoglia*", che aggiorna l'analogo documento intitolato "*Analisi tecnica delle future fasi della coltivazione mineraria in sotterraneo alla Cava Madre di Candoglia*" datato aprile 2020 e che riporta, oltre alle analisi già effettuate, anche un'analisi numerica tridimensionale di tipo continuo alle differenze finite, sviluppata, mediante il codice FLAC 3D, appositamente per simulare l'avanzamento della coltivazione nella caverna e nel piazzale antistante la zona di imbocco. Tale studio conferma la possibilità di realizzare un ulteriore ribasso di 5.5 m rispetto all'attuale piano campagna della caverna, anche considerando gli effetti dell'abbassamento in progetto di circa 22 m del piazzale antistante la stessa.
- Nel "*Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021*", è stata inoltre analizzata, a diverse distanze dall'imbocco della caverna ed in seguito ai successivi approfondimenti del piazzale previsti in progetto, la stabilità della lastra in marmo isolata dalla presunta faglia posta in corrispondenza del canalone presente a tergo della parete sinistra antistante l'ingresso della caverna. Dallo studio è emerso che gli interventi previsti per contrastare l'eventuale ribaltamento della lastra di marmo in sinistra risultano essere ben più importanti rispetto a quelli necessari a stabilizzare i singoli blocchi di roccia potenzialmente instabili che consistevano in chiodature di 3 m di lunghezza con

maglia di 3X3 m. Di conseguenza gli interventi di consolidamento inizialmente previsti in corrispondenza della parete sinistra antistante l'imbocco della caverna, sono stati decisamente incrementati prevedendo: da 8 a 26 m di distanza dall'imbocco della caverna, la realizzazione ogni 3 m di altezza, fino a raggiungere la sommità della parete, alternati fra loro, bulloni di lunghezza pari a 15 m con interasse 3 m e tiranti di lunghezza pari a 18 m con interasse 3 m; da 26 a 38 m di distanza dall'imbocco della caverna, la realizzazione ogni 3 m di altezza, fino a raggiungere la sommità della parete, di bulloni di lunghezza pari a 15 m con interasse 3 m e una fila di tiranti di lunghezza pari a 18 m con interasse 3 m; per quanto riguarda i tratti di parete in approfondimento, fino a 38 m di distanza dall'imbocco, file di bulloni in barre d'acciaio  $\varnothing$  36 mm e lunghezza 15 m con interasse orizzontale di 3 m ogni 4 m di altezza. Per quanto riguarda invece i tratti di parete in approfondimento posti a distanze maggiori di 38 m e la parete destra, è stata mantenuta la chiodatura con barre d'acciaio di lunghezza pari a 3 m con maglia 3x3 m. In accoppiamento agli interventi di chiodatura, per la porzione di pareti in approfondimento, è inoltre stato previsto e dimensionato il rivestimento delle pareti con rete metallica a doppia torsione, armata con funi in acciaio.

- Nel documento *“Nota integrativa alla Relazione geologica e Geomeccanica”* datato novembre 2021, sono stati descritti e rappresentati sulla tavola *“Sezioni geologiche”* riportata in allegato, gli interventi prescritti dall'aggiornamento dello studio del Politecnico di Torino *“Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021”* datato 18 novembre 2021. In tale documento è stato inoltre precisato che l'opportunità di abbinare il rivestimento della parete con rete metallica a doppia torsione armata con funi in acciaio, alle chiodature previste in corrispondenza dei tratti di parete rocciosa in approfondimento, verrà valutato in fase esecutiva, in funzione delle condizioni dell'ammasso roccioso.
- Nell'elaborato *“Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021”* sono stati anche previsti e dimensionati due gruppi di drenaggi suborizzontali con disposizione a ventaglio, da realizzarsi sulla parete sinistra, sia in corrispondenza dell'imbocco che in corrispondenza del derrick. Tali drenaggi risultano finalizzati alla riduzione dei possibili battenti idraulici a tergo della parete di marmo in sinistra e ad una generale riduzione delle spinte idrauliche generate sui volumi rocciosi.
- Nell'elaborato *“Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021”* sono stati inoltre definiti gli interventi di pulizia e regimazione del canalone retrostante lo sperone sommitale della parete sinistra antistante l'imbocco della caverna. E' stata inoltre dimensionata la briglia/barriera avente la funzione di intercettazione di elementi rocciosi o detritici provenienti dall'impluvio sovrastante il canalone che era stata prevista al cap. 11 *“Cronoprogramma degli interventi di sistemazione fronte alto”* della *“Relazione geologica e geomeccanica”* datata luglio 2021.
- Nell'elaborato *“Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021”* è stato infine dimensionato l'intervento di consolidamento del



terreno di fondazione del plinto in cemento che ospita l'organo motore dell'impianto di sollevamento del derrick. Tale intervento consisterà nella realizzazione di una paratia costituita da una berlinese di micropali accostati con armatura tubolare in acciaio, che circonda il plinto sui lati interessati dalla coltivazione e consentirà di procedere allo scavo in sicurezza intorno al plinto stesso. Nel dimensionamento è stato ipotizzato cautelativamente uno spessore del terreno di fondazione non lapideo pari a 4 m, al di sopra dello strato lapideo di base, dove andrà a immorsarsi la paratia.

- Non risultano essere stati dimensionati i fori passanti previsti sulla parete SW della fossa di cava che si formerà partire dalla settima fase di coltivazione, finalizzati a convogliare le acque di regimazione e drenaggio raccolte all'interno della fossa nelle vasche di chiarificazione.

### *Conclusioni*

Visto il complesso della documentazione progettuale ed integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/89, parere favorevole in ordine all'ampliamento della coltivazione mineraria e al recupero ambientale, ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. della cava di marmo denominata Cava Madre sita in località Candoglia, comune di Mergozzo (VB), presentato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel "*Documento integrativo della documentazione progettuale in ottemperanza alle prescrizioni pervenute dal Settore Geologico della Regione Piemonte - Nota Prot. /A1819C del 19/10/2021*" datato 18 novembre 2021 concernenti in particolare:
  - il rilievo geostrutturale in corso d'opera ed il monitoraggio geomeccanico (misurazione in continuo di spostamenti, convergenza, deformazioni, tensioni e variazioni di forza) dell'ammasso roccioso interessato dall'intervento, nonché l'implementazione dello stesso, di cui al capitolo 5 dell'allegato A di detto documento;
  - gli interventi di stabilizzazione delle pareti rocciose laterali antistanti l'imbocco di cui al capitolo 2 di detto documento;
  - la realizzazione delle opere di sostegno e consolidamento del plinto centrale del derrick, di cui al capitolo 3 di detto documento;
  - gli interventi di pulizia e regimazione del canalone retrostante lo sperone sommitale della parete sinistra, nonché la briglia/barriera di intercettazione dei massi e detriti provenienti dall'impluvio sovrastante il canalone, di cui al capitolo 4 di detto documento;
  - i fori drenanti previsti sul lato sinistro del piazzale finalizzati alla riduzione dei possibili battenti idraulici a tergo della parete in sinistra e ad una generale riduzione delle spinte idrauliche generate sui volumi rocciosi, di cui al capitolo 5 di detto documento.
- Il sopramenzionato documento dovrà essere aggiornato e inviato al Settore scrivente, oltreché al Settore Polizia mineraria Cave e Miniere, con cadenza quinquennale e ogni qual volta in fase di cantiere emergessero situazioni geomeccaniche difformi rispetto a quelle attualmente osservate. L'aggiornamento dovrà basarsi sulle risultanze delle misure del monitoraggio geomeccanico dell'ammasso roccioso, nonché dalle osservazioni ricavate dal

rilievo geostrutturale delle porzioni di ammasso roccioso di volta in volta messe a giorno dalla coltivazione. Tale documento dovrà inoltre indicare le eventuali modifiche o integrazioni alle opere strutturali di sostegno delle pareti laterali della caverna o di rinforzo dell'ammasso roccioso e, se il caso, apportare modifiche al piano delle future coltivazioni minerarie.

- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere convogliate nel ricettore finale in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale. Come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area della cava. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere dimensionati i fori passanti finalizzati a convogliare le acque di regimazione e drenaggio raccolte all'interno della fossa nelle vasche di chiarificazione.

*Dott.ssa Paola Magosso*

*sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Il Funzionario Referente*  
*Ing. Geol. Mario Previale*  
Tel. 011 432 5268  
Cel. 335 1289599  
e-mail: [mario.previale@regione.piemonte.it](mailto:mario.previale@regione.piemonte.it)

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*



## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Regione Piemonte  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it  
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Comune di Mergozzo

Risp. al prot. n. 16340 del 14/12/2021  
Class. [34.43.01/446.1](#)

**Oggetto:** MERGOZZO (VB) – Località Candoglia  
Domanda di autorizzazione per la coltivazione e recupero ambientale della cava di marmo denominata Cava Madre sita in località Candoglia  
Richiedente: Veneranda fabbrica del Duomo di Milano  
Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i.)  
**PARERE VINCOLANTE**

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. lgs. 42/2004 e s. m. i. , così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato il parere e l'accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;

Esaminata la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato “[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”;

Esaminata la documentazione pervenuta; considerato che l'intervento prevede la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di Candoglia nell'arco temporale di 80 anni;

considerato che la configurazione de volumi di roccia oggetto di asportazione e le relative misure di recupero rendono poco percepibile l'intervento dalla media e grande distanza;

considerata inoltre la specifica ed esclusiva funzione del materiale cavato a favore della fabbrica del Duomo di Milano;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a quanto in oggetto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile del procedimento  
arch. Chiara Galvan

**IL SOPRINTENDENTE**  
*Dott. ssa Michela Palazzo*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate*





Servizio: .....

Ufficio: Servizio: Servizio Ambiente

Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche

Ufficio Ambiente

telefono: 0323 4950410 · fax: 0323 4950237

e-mail: sartori@provincia.verbania.it

pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

**SPETT.LE**

**REGIONE PIEMONTE**

**SETTORE POLIZIA MINERARIA, CAVE E MINIERE**

**VIA PISANO, 6**

**10152 TORINO (TO)**

**PEC: [ATTIVITAESTRATTIVE@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT](mailto:ATTIVITAESTRATTIVE@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT)**

**Verbania, 20/01/2022**

**Prot. n. 743**

**E, P.C.**

**ALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SETTORE V**

**UFFICIO CAVE**

**SEDE**

**TRASMESSA VIA PEC**

oggetto:

**L.R. 23/2016 E S.M.I. – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI MARMO DENOMINATA CAVA MADRE, SITA IN LOC. CANDOLIA DEL COMUNE DI MERGOZZO (VB). PARERE D.P.R. 59/2013.**

Con istanza datata 10706/2021, ns. prot. n.14450 del 09/08/2021, la VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO, ha richiesto, alla Regione Piemonte, l'avvio della procedura autorizzativa di cui all'oggetto.

La Provincia, nell'ambito del suddetto procedimento, è coinvolta ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) ricomprensive le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. L.gs. 03/04/2006, n. 152 di n.2 scarichi su suolo di acque reflue provenienti dai lavori di coltivazione di cava e dal laboratorio di lavorazione del materiale.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. provenienti dai lavori di coltivazione di cava e dal frantoio mobile di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed emissione puntuale proveniente dal laboratorio lavorazione marmo.

Alla luce di quanto suddetto ed esaminata la documentazione agli atti si esprime parere favorevole ai sensi del DPR 59/2013 e s.m.i. alle seguenti condizioni:

#### **A - SCARICO SU SUOLO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

1. I reflui in uscita dall'area di cava dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con assoluto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato. I reflui scaricati, inoltre, non dovranno comportare danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli.
2. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di permettere all'Ente di controllo di eseguire i prelievi analitici secondo quanto richiesto dalle direttive tecniche vigenti, dovrà essere garantito l'accesso ai punti di recapito finale delle acque reflue ed all'area di cava.
3. Dovranno essere eseguite a cura del titolare, per ogni punto di scarico, almeno n. 2 analisi all'anno (1 ogni semestre) sulle caratteristiche chimico fisiche dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione, in particolare in riferimento ai parametri: pH, COD, alluminio, ferro e solidi sospesi totali con conseguente invio tramite P.E.C. dei referti alla Provincia

del Verbano Cusio Ossola e al locale Dipartimento A.R.P.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data di esecuzione del prelievo.

4. Nel caso in cui e solo per particolari ed eccezionali motivi (scarico non attivo per un periodo di almeno 1 anno continuativo, cessata attività produttiva, ecc.) la Società non fosse nelle condizioni di eseguire il campione di autocontrollo nei tempi indicati al punto precedente, la stessa Società dovrà inviare obbligatoriamente una comunicazione a mezzo pec alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e al locale Dipartimento A.R.P.A. specificando le cause di forza maggiore che hanno impedito l'esecuzione dell'analisi delle acque di scarico.
5. La realizzazione dell'impianto di trattamento, area cava, e relativi nuovi collegamenti idraulici utili al convogliamento delle acque dovrà avvenire prima dell'inizio della coltivazione e dovrà essere data comunicazione di inizio attività dalla quale inizieranno a decorrere i termini per gli adempimenti di cui al punto 3).
6. La gestione delle acque meteoriche insistenti sul sito estrattivo dovrà essere attuata nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche, gestionali e progettuali contenute negli elaborati acquisiti agli atti e nelle relative integrazioni.
7. Dovrà essere garantita l'accessibilità alle vasche di trattamento al fine di consentire la verifica del livello dei fanghi depositati sul fondo delle stesse e del livello del battente idraulico sovrastante, garantendo altresì l'ispezione da parte degli enti di controllo.
8. Il sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere oggetto di manutenzione ordinaria mensile. A seguito di eventi piovosi intensi e prolungati si dovrà verificare la funzionalità delle opere di smaltimento e regimazione delle acque di ruscellamento superficiale e provvedere, se del caso, alla loro sistemazione. Nel caso di fuori servizio delle vasche occorrerà darne immediata comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e al locale Dipartimento A.R.P.A..
9. Dovrà essere garantita la disponibilità di panne contenitive e sepiolite in cava, al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali di potenziali inquinanti.
10. Nel caso di fuori servizio dell'impianto di trattamento occorrerà darne immediata comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e al locale Dipartimento A.R.P.A.
11. L'autorizzazione allo scarico potrà essere integrata e/o modificata a seguito di eventuali trasformazioni tecniche, verifiche d'istruttoria o aggiornamenti legislativi ritenuti significativi e sostanziali da parte dell'autorità competente.
12. Nel caso in cui vengano apportate modifiche progettuali al sistema di trattamento dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate.
13. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del Decreto 152/2006, s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni/condizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - Alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le inosservanze.
  - Alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
  - Alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

## **B – EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Devono essere poste in esercizio tutte le opportune misure previste dai punti 1, 3 e 4 della parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento di cui si tratta. In particolare, si sottolinea l'importanza dell'adozione di adeguati dispositivi di umidificazione (preferibilmente per nebulizzazione) delle aree di lavoro e del materiale in fase di deposito.

2. Devono essere poste in esercizio tutte le opportune misure previste dai punti 1, 3 e 4 della parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento di cui si tratta.
3. Tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento devono essere svolte in modo da limitare e ridurre al minimo le emissioni diffuse.
4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
5. In relazione all'Autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui sopra, il Codice provinciale identificativo dell'impianto, in Comune di Mergozzo (VB), in capo alla VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO, da citare in ogni successiva comunicazione, è il seguente "CAVA MADRE".

#### **C – CONDIZIONI GENERALI A.U.A.**

1. La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di rilascio da parte dell'Ente autorizzativo del titolo abilitativo che viene rilasciato con il presente procedimento.
2. Detto titolo abilitativo, o copia conforme dello stesso, deve essere sempre conservato presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 59/2013, l'eventuale domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata all'Ente autorizzativo almeno 6 mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. PAOLO SARTORI)  
sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.